

AUDIZIONE COMMISSIONE GIUSTIZIA del SENATO DELLA REPUBBLICA  
A.S. 1200 e connessi - Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza  
domestica e di genere

*AVV. Maria Sabina Lembo del foro di Potenza*

Ringraziamenti alla Commissione per l'invito ricevuto ad essere audita

La Commissione Giustizia della Camera dei Deputati esaminò quattro disegni di legge - uno di iniziativa governativa e tre di iniziativa parlamentare - che intervengono, con distinte modalità, a rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica.

In estrema sintesi,

- il **disegno di legge del Governo A.C. 1455** individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime;
- **la proposta di legge A.C. 1003 (Bartolozzi)**, oltre a perseguire i medesimi obiettivi del Governo con modalità sostanzialmente analoghe, rafforza gli obblighi di comunicazione alla persona offesa degli sviluppi del procedimento penale con particolare riferimento alla messa in libertà del presunto autore della violenza e estende il campo d'applicazione del c.d. braccialetto elettronico;
- **la proposta di legge A.C. 1457 (Annibali)** interviene anch'essa sugli obblighi di comunicazione alla persona offesa e modifica l'ordinamento penitenziario, estendendo il catalogo di reati per la cui condanna l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato ad un periodo di osservazione della personalità e ad un programma di riabilitazione, per prevenire la recidiva nel reato.
- **la proposta di legge A.C. 1403 (Ascari)** apporta modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per favorire il sistema repressivo e allo stesso tempo, prevede nuove norme per rafforzare il sistema di prevenzione.

**Le tre proposte di legge sono state assorbite nel disegno di iniziativa governativa a seguito di approvazione della Camera dei Deputati C.1455 (assorbe C.1003, C.1331, C.1403, C.1457, C.1534)**

**C.1331 (Cirielli) assorbito da C. 1455**

**C.1534 (Foti) assorbito da C. 1455**

**Disegno AS 1200 Senato:** esso si compone di 21 articoli, che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato.

**A tale disegno di legge sono connessi i disegni di legge n. 174, n. 229, n. 295, n.335, n. 548 e n. 662**

Mi permetto di fare delle considerazioni personali su quelli che sono a mio avviso gli articoli da valutare positivamente per poi evidenziare eventuali vuoti di tutela oggetto della materia di nostra discussione odierna sia nel codice penale che nel codice di procedura penale e che potrebbero diventare anche delle proposte di legge per il legislatore.

## SOTTO IL PROFILO DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE E QUINDI NEL CODICE PENALE:

- Molto positiva è la previsione normativa contenuta nell'**art. 10** la quale introduce nel codice penale, all'articolo 612-ter, la fattispecie incriminatrice di revenge porn "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti".
- L'**articolo 11** modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'art. 577 c.p., per estendere il campo d'applicazione delle aggravanti.
- L'**articolo 12**, comma 1, inserisce nel codice penale il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. La nuova fattispecie è inserita all'art. 583-quinquies c.p., dopo il delitto di lesioni, e punisce con la reclusione da 8 a 14 anni la lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso (primo comma).

Anche questa previsione normativa è da apprezzare favorevolmente. Era, a mio avviso, necessario riformare, soprattutto sul fronte sanzionatorio, la fattispecie di lesioni personali gravissime con deformazione o sfregio permanente del volto, specie se consumate mediante utilizzo di sostanze corrosive. La cronaca più recente purtroppo porta alla luce la recrudescenza di tali aggressioni, che a loro volta alimentano ulteriori condotte emulative. Gli effetti sono purtroppo devastanti e irreversibili, nonostante l'importante supporto delle scienze mediche ad attenuarne l'impatto (alcuni parlano di omicidio di identità). Nella normativa esistente, le sanzioni previste per tali odiosi reati vanno da sei a dodici anni; ove si consideri l'obbligatoria riduzione di pena in caso di accesso al cosiddetto rito abbreviato (articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale) e le ulteriori riduzioni di pena in applicazione dei benefici dell'ordinamento penitenziario, è agevole cogliere il rischio assai concreto di pervenire a risposte sanzionatorie di scarso rilievo a fronte di reati dagli effetti devastanti sulla vita delle vittime. Pertanto, è molto positivo, aver apprestato una severa disciplina sul punto, con l'introduzione di una fattispecie ad hoc strutturata su previsioni sanzionatorie fortemente aggravate rispetto a quelle ad oggi vigenti. Il provvedimento, inoltre interviene sull'art. 576 c.p. per prevedere l'ergastolo quando l'omicidio sia conseguente alla commissione del delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni al viso.

- L'**articolo 13** inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale (artt. da 609-bis a 609-octies c.p.). E' condivisibile per l'art. 609-bis c.p. (Violenza sessuale) l'innalzamento della pena della reclusione da sei a dodici anni rispetto alla attuale previsione dai cinque ai dieci anni. E' molto importante aver previsto la procedibilità di ufficio nella ipotesi di cui all'art. 609-septies c.p. (comma 4), trattandosi di atti sessuali con minorenni. In tal modo si evitano casi in cui i genitori abbiano paura di presentare la querela o casi in cui non vengano denunciati gli abusi per un coinvolgimento o per interesse. Da accogliere favorevolmente anche la modifica dell'art. 609-octies, relativo alla violenza sessuale di gruppo (comma 5), la quale inasprisce la pena, si passa dall'attuale reclusione da 6 a 12 anni alla reclusione da 8 a 14 anni.

Andrebbero, a mio avviso, allungati i termini per la proposizione della querela per i reati di violenza sessuale. Sei mesi di tempo sono davvero pochi per consentire alla vittima che ha subito notevoli conseguenze anche dal punto di vista psicologico di maturare una tale decisione anche perchè spesso tali violenze accadono in ambito domestico e sono agite da un marito, un fidanzato. Si potrebbe prevedere un termine di almeno un anno o un termine più lungo di due anni per attribuire alla vittima uno spazio ulteriore di riflessione. Mi richiamo anche al Disegno di legge n. 229 (Ginetti) e al Disegno di legge n. 295 (Giammanco e Caliendo).

- **Art. 6 (Modifiche all'art. 165 c.p.)** aggiunge un ulteriore comma all'articolo 165 del codice penale in materia di so-sospensione condizionale della pena. La nuova disposizione prevede che con riguardo ai reati di violenza domestica e di genere la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. Gli oneri derivanti dalla partecipazione a tali corsi di recupero sono a carico del condannato. Sono assolutamente condivisibili e utili anche per prevenire recidive i percorsi di recupero per i condannati.
- **Art. 7 (Introduzione dell'art. 558 bis c.p)** Tale previsione introduce nel codice penale, all'articolo 558-bis, il nuovo delitto di costrizione o induzione al matrimonio. Il dramma delle spose bambine finalmente riceve una tutela e viene colmato un vuoto legislativo. E' molto più articolato e completo, a mio avviso, il disegno di legge n. 662 (Pucciarelli e altri), attualmente all'esame della Commissione giustizia.
- **Art. 9** interviene sui delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori (art. 612-bis). E' assolutamente condivisibile l'aumento della pena per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). L'attuale pena della reclusione da 2 a 6 anni viene sostituita con la reclusione da 3 a 7 anni. Appare dunque opportuno aver innalzato i limiti massimi edittali, con previsione sanzionatoria superiore a sei anni, perché in questo modo è possibile determinare il prolungamento del primo termine di fase ai sensi dell'articolo 303 del codice di procedura penale sino a sei mesi (e naturalmente, di quelli successivi).

Ben venga anche la prevista fattispecie aggravata quando il delitto di maltrattamenti è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; in questi casi la pena è aumentata fino alla metà. Molto positiva la norma che considera finalmente il minore, che assiste ai maltrattamenti, quale persona offesa (la qualità di persona offesa del reato di maltrattamenti anche al minore che assiste alle violenze agite in danno di uno dei genitori). Si ritiene, tuttavia, opportuna una più chiara definizione legislativa che consenta di orientare in modo omogeneo le prassi applicative, trasformando dunque la semplice circostanza aggravante di «violenza assistita da minori» in reato a se' stante. Sarebbe utile, de iure condendo, una più chiara definizione della fattispecie con riferimento alla VIOLENZA ASSISTITA.

E' assolutamente condivisibile l'aumento della pena per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.): l'attuale pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni viene sostituita con quella della reclusione da un anno a 6 anni e 6 mesi. Molto positive anche le misure di prevenzione.

#### SUL FRONTE PROCESSUALE PENALE NEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, SONO DIVERSE LE QUESTIONI CHE MERITANO ADEGUATA VALUTAZIONE

- **Art. 1 (Obbligo di riferire la notizia del reato)** prevede nel comma 3 dell'art. 347 c.p.p. che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. A mio avviso sarebbe più efficace ed incisivo prevedere un'iscrizione prioritaria di tali fatti nel registro delle notizie di reato (modificando l'art. 335 c.p.p.)
- **Art. 2 (Assunzione di informazioni)** prevede la modifica dell'art. 362 c.p.p. per cui il P.M. entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Tale previsione normativa, a mio avviso, è particolarmente difficile da attuare nelle Procure e comporterebbe difficoltà applicative. Inoltre la norma non prevede sanzioni processuali in caso di mancata audizione della

- persona offesa nei tempi previsti
- **Art. 3 (Atti diretti e atti delegati)** integra il contenuto dell'art. 370 c.p.p. prevedendo che la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal PM. Tale previsione normativa potrebbe essere molto utile.
  - **Art. 4 (Introduzione dell'art. 387 bis c.p.p.)** introduce, all'articolo 387-bis c.p., e disciplina il nuovo reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Tale previsione è assolutamente positiva e condivisibile e colma un vuoto di tutela del codice di rito. Può infatti accadere che il soggetto allontanato dall'abitazione familiare, per esempio a causa della consumazione di condotte violente o minacciose che non prevedono arresto obbligatorio, faccia rientro nell'immobile o comunque si avvicini e comunichi con la persona offesa, prima dell'udienza fissata per la convalida della misura e l'eventuale applicazione di misure cautelari tipiche.
  - **Art. 14** interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per inserirvi l'art. 64-bis, in base al quale se sono in corso procedimenti civili di separazione dei coniugi o cause relative ai figli minori di età o relative alla potestà genitoriale, il giudice penale deve trasmettere, senza ritardo, al giudice civile copia dei seguenti provvedimenti, adottati in relazione a un procedimento penale per un delitto di violenza domestica o di genere: ordinanze relative a misure cautelari personali, avviso di conclusione delle indagini preliminari, provvedimento di archiviazione, sentenza. Assolutamente condivisibile tale previsione normativa.
  - **Art. 15** modifica l'art. 90-ter c.p.p. per prevedere la comunicazione obbligatoria alla persona offesa da un reato di violenza domestica o di genere, modifica la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 282-ter c.p.p. per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico),, modifica l'art. 299 c.p.p., per prevedere che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell'art. 90-ter), la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore, anche alla stessa persona offesa; modifica l'art. 659 c.p.p. per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione alla persona offesa da uno dei delitti di violenza domestica e di genere e al suo difensore della scarcerazione del condannato. Il PM procederà alla comunicazione attraverso la polizia giudiziaria.
  - **Art. 16** modifica il comma 2-bis dell'articolo 275 c.p.p. in materia di criteri di scelta delle misure cautelari. Il comma 2-bis prevede che la custodia cautelare in carcere non può più essere applicata se il giudice ritenga che, "all'esito del giudizio", la pena detentiva "irrogata" non sarà superiore a tre anni. Tale previsione non trova applicazione con riguardo ad una serie di reati: l'incendio boschivo (art. 423-bis c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); il furto in abitazione o con strappo (art. 624-bis c.p.) e lo stalking (art. 612-bis c.p.). L'articolo 16 aggiunge ai reati su citati anche il nuovo delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'articolo 612-ter c.p. E' assolutamente positivo aver aggiunto il revenge porn.

#### FORMAZIONE, FONDO PER ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI, TRATTAMENTO PSICOLOGICO CONDANNATI, FONDO PER LA SOLISARIETA' ALLE VITTIME DEI REATI INTENZIONALI VIOLENTI

- **Art. 5 (Formazione degli operatori di polizia)** E' assolutamente necessaria e quindi condivisibile l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria. A mio avviso sarebbe utile

- migliorare la previsione normativa onde prevedere la multidisciplinarietà di tale formazione effettuata da avvocati e magistrati, psicologi, medici, esperti in scienze forensi
- **Art. 8** incrementa la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici.
  - **Art. 17** modifica l'ordinamento penitenziario prevedendo il trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, maltrattamenti contro familiari e conviventi e per atti persecutori. Tale importante previsione normativa può aiutare il condannato ad evitare recidive e ad uscire dal circuito della violenza. Ci sono, infatti, in letteratura molti casi di autori di tali crimini che dopo il trattamento non hanno commesso ulteriori crimini della stessa natura.
  - **Art. 20** interviene sulla disciplina del fondo per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti di cui al decreto legislativo n. 204 del 2007 inserendo al comma 2 anche il richiamo al nuovo reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.). Il comma 2 dell'articolo prevede che l'indennizzo per i delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, è erogato in favore della vittima o degli aventi diritto nella misura determinata dal decreto 31 agosto 2017. Sarebbe auspicabile, tuttavia, articolare meglio la disciplina anche alla luce del disegno di legge n. 335, di iniziativa del sen. Bertacco e altri, il quale prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà per le vittime dei reati intenzionali violenti presso il ministero della giustizia.

#### DEL TUTTO ASSENTI NEL DISEGNO DI LEGGE A.S. 1200

- Un primo contesto fattuale che merita rivisitazione sotto il profilo penale è quello afferente alle **MOLESTIE SESSUALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE PERPETRATE IN LUOGHI DI LAVORO.**  
Allo stato, tali condotte, ove idonee ad integrare la fattispecie di atti persecutori (ad esempio per insussistenza di uno degli eventi tipicizzati dall'articolo 612-bis del codice penale, ovvero per mancanza di reiterazione delle azioni illecite) ricadono nell'ambito di applicazione del reato contravvenzionale di cui all'articolo 660 del codice penale. *Tale configurazione giuridica tuttavia è fortemente carente sul piano dissuasivo, sia per la tenuità delle pene* (peraltro suscettibili di oblazione, il che comporta la possibilità di estinguere il reato versando una somma di poco superiore a 250 euro) *sia per la correlata brevità del termine di prescrizione*, che rende quasi ineluttabile la causa estintiva del reato laddove si arrivi a trattazione dibattimentale; inoltre *non valorizza adeguatamente gli effetti di condizionamento che possono derivare da tali condotte, specie quando le stesse siano riferibili a persone in posizione di sovraordinazione rispetto alla vittima.*  
Appare dunque opportuno, de iure condendo, ipotizzare **l'introduzione di una fattispecie ad hoc, di natura delittuosa e a struttura dolosa.**
- Procedendo nella trattazione, e focalizzando l'attenzione sulle misure coercitive, una questione meritevole di riflessione è quella afferente all'ambito di operatività degli **ARRESTI IN FLAGRANZA DI REATO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE FATTISPECIE DI MALTRATTAMENTI E ATTI PERSECUTORI.** Come noto, in relazione a tali illeciti, con il decreto-legge n. 93 del 2013, che ha modificato l'articolo 380, comma 2, lettera l-ter), del codice di procedura penale, è stata sancita l'obbligatorietà degli arresti in flagranza. Senonchè, nonostante tale importante disposizione che costituisce espressione della precisa volontà dello Stato di reprimere con fermezza tali forme di devianza e presidiare la sicurezza delle vittime, i dati statistici evidenziano,

soprattutto in talune aree geografiche, una diffusa resistenza nell'applicazione dell'istituto, ancorchè a livello nazionale siano registrati dati in aumento. Le ragioni sottese a tale «ritrosia» applicativa sono in realtà eterogenee e per lo più derivanti da problematiche «strutturali». *Non si può escludere naturalmente che in alcuni casi la mancata attivazione della misura coercitiva possa derivare da deficit formativi e informativi degli operatori; ma soprattutto, le principali cause ostative vanno ravvisate nella difficoltà di reperire l'aggressore sul luogo di consumazione del reato e nella complessità degli accertamenti da espletare, non sempre compatibili con la ristretta tempistica degli arresti in flagranza.* Sotto il primo profilo, va osservato che in numerosi casi, quando la polizia giudiziaria interviene sul locus commissi delicti, non trova il presunto aggressore, nel frattempo allontanatosi. Ove poi a seguito delle ricerche il suddetto venga identificato e individuato sul territorio, questi non potrebbe essere assoggettato a tale misura per il venir meno del requisito della flagranza (e anche della cosiddetta «quasi flagranza»), che l'articolo 382 del codice di procedura penale identifica nel fatto di essere «colto nell'atto di commettere il reato» ovvero nell'essere «inseguito, subito dopo il reato, dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone» ovvero ancora di essere «sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima». L'ambito applicativo della disposizione è stato efficacemente precisato dalla Cassazione, anche a Sezioni unite: in particolare, con la sentenza n. 39131 del 2016, la Suprema Corte ha escluso che possa procedersi legittimamente ad arresto in flagranza sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, «poichè lo stato di "quasi flagranza" presuppone l'immediata ed autonoma percezione da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento con l'indiziato». Tale indirizzo interpretativo è stato ribadito anche in epoca recentissima (v. ad es. Cass. IV, sentenza n. 23162 del 2017). Sotto un diverso profilo, va altresì rilevato che entrambe le fattispecie in esame sono strutturate sulla reiterazione delle condotte illecite e dunque non si esauriscono nell'isolata consumazione del fatto illecito conclusivo, in occasione del quale si verifica l'intervento di polizia. Anche dunque a volere ipotizzare la tempestività di tale soccorso, rimane comunque aperta e non proprio di agevole soluzione la questione probatoria afferente alle pregresse condotte, che devono essere ricostruite e ragionevolmente accertate, al fine di contestare una delle fattispecie in questione. A volte occorre acquisire documentazione, spesso occorre procedere all'assunzione di contributi dichiarativi o al recupero di precedenti annotazioni di servizio. Tali attività, per quanto possano essere espletate con sollecitudine, richiedono tempi non sempre compatibili con la celerità del rito, che impone l'immediata comunicazione dell'arresto al pubblico ministero, la trasmissione del relativo verbale entro ventiquattro ore, la richiesta di convalida del pubblico ministero entro quarantotto ore dall'arresto. A fronte di tali circostanze, **potrebbe costituire soluzione efficace la previsione dell'arresto differito, con ciò intendendosi fare riferimento alla possibilità di procedere all'arresto del soggetto maltrattante o persecutore entro quarantotto ore dalla flagranza del reato. Tale soluzione consentirebbe alle Forze di polizia di acquisire gli elementi necessari a sostegno della gravità indiziaria e di anticipare la messa in sicurezza della vittima rispetto al corso ordinario delle misure cautelari.**

- Un ulteriore segmento di trattazione in ordine al quale pare opportuno richiamare l'attenzione del futuro legislatore è quello afferente alle **MISURE CAUTELARI**.
- 1- Una prima questione è quella afferente alla loro **DURATA**. In particolare si è detto che *il termine trimestrale previsto per le più gravi soluzioni cautelari (custodia in carcere e arresti domiciliari) in caso di maltrattamenti e atti persecutori è troppo breve, sia in vista della necessità di completare l'attività istruttoria dopo avere messo in sicurezza la vittima, sia per la sostanziale impossibilità di procedere ad assumere la testimonianza di quest'ultima in sede di incidente probatorio* (con ciò vanificando le recenti riforme sul

punto), stante la scarsa conciliabilità dei tempi normalmente occorrenti per tale incombente con il termine breve in questione. La brevità dei termini per la verità riguarda anche le misure meno invasive, quali ad esempio il divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima. Vero che in questi casi, trattandosi di misura non detentiva, il termine di fase è raddoppiato rispetto alle soluzioni custodialistiche; tuttavia nella prassi accade che proprio in ragione della minore afflittività di tali misure, la trattazione dei relativi procedimenti sia posticipata rispetto ad altri nell'ambito dei quali risultano applicati più gravosi provvedimenti. A ciò si aggiungano le difficoltà che molte volte affliggono le sedi giudiziarie: vuoti di organico nella magistratura togata e onoraria, carenze di personale amministrativo, arretrati formati a seguito dell'insorgenza di vicende processuali di particolare complessità o talora derivanti da inadeguatezze organizzative. Si deve pertanto ribadire **la necessità di ritoccare i termini cautelari «di fase, ho in precedenza ipotizzato l'innalzamento dei limiti massimi edittali della fattispecie di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale - derivando da tale inasprimento sanzionatorio una dilatazione del termine di fase - e tale soluzione viene ovviamente ribadita.**

- 2- Sempre in tema di durata delle misure cautelari, vi è poi un'ulteriore questione che richiede un urgente intervento normativo, ed è quella afferente alla **MANCATA PREVISIONE DELL'EFFETTO SOSPENSIVO DELLE MISURE NON CUSTODIALISTICHE DERIVANTI DALL'ADESIONE DA PARTE DEL DIFENSORE DELL'INDAGATO O IMPUTATO AD INIZIATIVE DI ASTENSIONE DALLE UDIENZE.** Sul punto va premesso che, all'esito di un lungo percorso normativo e giurisprudenziale (costituzionale, di legittimità e di merito), l'astensione forense dalle attività giudiziarie, ove conforme alla regolamentazione vigente di tipo primario e secondario, costituisce «esercizio di un vero e proprio diritto avente sicuro fondamento costituzionale» (Cass. SU, sentenza n. 40187 del 2014). Tale diritto è ovviamente assoggettato a limitazioni, per lo più finalizzate a realizzare un temperamento con altri diritti, primo fra tutti quelli facenti capo alla persona incolpata. Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, approvato con deliberazione 13 dicembre 2007 della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, statuisce pertanto che l'astensione non sia consentita in materia penale in relazione ad una serie di adempimenti nella fase investigativa e processuale, tra cui la celebrazione di processi caratterizzati dall'applicazione di misure cautelari detentive «ove l'imputato chieda espressamente che si proceda malgrado l'astensione del difensore» (articolo 4 del citato codice di autoregolamentazione). Può dunque accadere che anche in costanza di misure cautelari coercitive, il processo venga rinviato per adesione del difensore alla protesta, ove l'imputato non faccia richiesta di procedere egualmente alla trattazione. In tali circostanze, i termini di durata delle misure cautelari detentive vengono sospesi ai sensi dell'articolo 304, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale. Per quanto invece attiene alle misure diverse dalla custodia cautelare, i termini massimi di durata sono previsti dall'articolo 308 del codice di procedura penale che rinvia all'articolo 303 del medesimo codice per quanto attiene alla quantificazione (prevedendo il raddoppio dell'estensione temporale rispetto alle misure detentive), ma non rinvia all'articolo 304 per quanto attiene alle cause di sospensione della durata; di talchè, *laddove il difensore legittimamente aderisca all'astensione in presenza di misure cautelari non custodialistiche, il termine di fase continuerà a decorrere. E' auspicabile che tale ingiustificata diversificazione di trattamento venga superata, mediante una riforma normativa che preveda, nel caso di legittima astensione del difensore dalle udienze, l'effetto sospensivo anche della misura cautelare non detentiva.*
- 3- Sempre in tema di misure cautelari, una grande questione di persistente attualità è quella afferente alla **VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA VITA O L'INCOLUMITA' DELLA PERSONA OFFESA;** valutazione ovviamente incidente sull'adozione di presidi

cautelari, sia per quanto attiene all'an, sia in relazione all'individuazione della misura ritenuta efficace. *La cronaca quotidiana con assoluta frequenza evidenzia casi in cui dalla mancata adozione di misure sono derivate conseguenze drammatiche per la vittima.* Naturalmente sono note le difficoltà e le insidie che si celano dietro le attività di valutazione prognostica delle condotte umane. La situazione normativa attuale in punto di requisiti per l'adozione di misure cautelari risulta essenzialmente incentrata su previsioni di carattere generale (il rischio di reiterazione delle condotte illecite, oppure, sotto un diverso profilo, il rischio di inquinamento probatorio, oppure ancora di fuga) senza ulteriori specificazioni per quanto attiene ai parametri (l'articolo 274, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale si limita a rinviare alle «modalità e circostanze del fatto» nonché alla persona dell'indagato «desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali») e senza possibilità di avvalersi di apporti specialistici, stante il divieto di cui all'articolo 220 del codice di procedura penale di disporre consulenze o perizie criminologiche aventi ad oggetto «il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche». Il risultato è che **la valutazione del rischio viene effettuata a livello nazionale in modo totalmente disomogeneo**, per lo più tramite valutazioni non strutturate, rimesse alla discrezionalità dell'operatore, giudiziario o di polizia. Quanto alle procedure standardizzate elaborate dalle scienze settoriali e basate su fattori di rischio preventivamente individuati (tra di essi, in particolare, si rinvia al metodo SARA), esse sono caratterizzate da scarse applicazioni e non vengono generalmente trasfuse in ambito processuale. Pertanto, in prospettiva futura, **si reputa opportuno una revisione totale della materia, in primo luogo mediante superamento del divieto di cui all'articolo 220 del codice di procedura penale, al fine di consentire apporti specialistici – quanto meno in relazione ai reati a base violenta – aventi ad oggetto il rischio di recidiva**. In ogni caso pare opportuno tipicizzare la valutazione del rischio, mediante la previsione dei fattori oggetto di necessaria valutazione.

- Un'ulteriore questione in ordine alla quale è opportuno invocare l'attenzione del legislatore – pur dovendosi sottolineare in proposito le importanti, anche se parziali, novità introdotte al riguardo dalla recente legge n. 4 del 2018 – è quella afferente alla **POSSIBILITA' DI ANTICIPARE IL RICORSO A MISURE PATRIMONIALI NEI PROCEDIMENTI ISCRITTI PER REATI DI VIOLENZA DI GENERE**. Allo stato infatti il rischio di dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili può dar luogo a sequestro conservativo (articolo 316 del codice di procedura penale) richiesto dalla parte privata solo ove questa si sia costituita parte civile e solo in epoca successiva all'esercizio dell'azione penale. Parallelamente, per quanto attiene al sequestro preventivo (articolo 321 del codice di procedura penale), se è vero che può intervenire su iniziativa del pubblico ministero già nella fase delle indagini è altrettanto vero che può riguardare solo «le cose pertinenti al reato», la cui libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. E' dunque sin troppo agevole riscontrare che rispetto alla dispersione di beni e valori da parte dell'indagato, praticata dopo la consumazione di reati al fine di sottrarli agli obblighi risarcitori nei quali teme di incorrere - beni non riconducibili alla nozione di «cose pertinenti al reato» e pertanto insuscettibili di sequestro preventivo – è prevista una tempistica processuale che consente di agire solo successivamente all'esercizio dell'azione penale e che rischia di vanificare le legittime aspirazioni della persona offesa. **E' pertanto opportuno prevedere l'anticipazione di tale tutela, ovviamente assoggettandola a requisiti di gravità indiziaria e non invece alla sola iscrizione del procedimento penale, al fine di scongiurare il rischio di azioni strumentali**.